

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1087-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE CAVALIERE)

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1087 al nostro esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, recante norme sul trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, non dovrebbe dare adito a contrasti o critiche.

Il Governo, infatti, ha agito accogliendo l'invito del Senato, espresso nell'ordine del giorno 0/1028/30/4 - Tab. 12 del 6 dicembre 1984, e quello contenuto in analogo ordine del giorno della Camera dei deputati.

I predetti ordini del giorno e il provvedimento normativo del Governo sono giustificati dal fatto che il 31 dicembre 1984 scadeva la possibilità offerta dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, di mantenere in servizio un consistente numero di colonnelli, circa 500, con grave pregiudizio per la funzionalità delle Forze armate e in particolare del servizio per la protezione civile (specialmente in un periodo in cui esso è ancora in fase di organizzazione e di perfezionamento) nel quale i predetti ufficiali sono destinati ad operare.

Il ricorso al decreto-legge è giustificato anche dal fatto che la Camera dei deputati, il 28 novembre 1984, ha approvato la proposta di legge n. 359 (atto Senato n. 1046), che riordina tutta la materia della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, risolvendo anche il problema dei colonnelli trattenuti in servizio ai sensi del

terzo comma dell'articolo 1 della citata legge 10 maggio 1983, n. 186: ma il Senato — per le esigenze imposte dalla sessione di bilancio — non ha potuto esaminare ed approvare definitivamente in tempo utile (in maniera da evitare le conseguenze negative dell'allontanamento contemporaneo dal servizio di tanti ufficiali superiori) il provvedimento trasmesso dalla Camera. L'approvazione del presente disegno di legge di conversione consentirà di avere a disposizione il tempo necessario per licenziare il disegno di legge n. 1046, senza preoccupazioni di disservizio, perchè i colonnelli in questione saranno mantenuti in attività fino al 30 giugno 1985.

Nella Commissione difesa sono state espresse perplessità e riserve sulla possibilità di utilizzare tanti ufficiali per « urgenti e indilazionabili esigenze dei servizi della protezione civile »; ma ciò non ha influito sulla decisione finale di esprimere parere favorevole alla conversione in legge, trattandosi di provvedimento necessario ed urgente e comunque limitato nel tempo, mentre tutti gli aspetti più generali del complesso problema potranno essere dibattuti in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1046.

Chiedo, pertanto, a nome della 4ª Commissione permanente che il Senato si pronunci in senso favorevole alla conversione del decreto-legge in esame.

CAVALIERE, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattamento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

*Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20 dicembre 1984.*

---

**Trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Considerato che con proposta di legge presentata al Parlamento l'11 agosto 1983 ed approvata dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1984 vengono riordinate le norme per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Considerato che la predetta proposta non potrà essere definitivamente approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 1984, data sotto la quale cesserebbero contemporaneamente dal servizio attivo numerosi ufficiali, con grave pregiudizio per la funzionalità delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Preso atto degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione della discussione alla Camera dei deputati della citata proposta di legge il giorno 28 novembre 1984 e nel corso dell'esame al Senato della legge finanziaria per il 1985 il giorno 6 dicembre 1984;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere in servizio, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa, i colonnelli ed i capitani di vascello già richiamati dall'aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e quelli che saranno collocati nella predetta posizione di stato il 31 dicembre 1984 in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1.**

1. In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1984, previsti dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, sono prorogati fino al 30 giugno 1985.

2. I colonnelli ed i capitani di vascello mantenuti in servizio in applicazione del precedente comma 1 saranno impiegati per far fronte a urgenti ed indilazionabili esigenze dei servizi della protezione civile.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 376 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

**Art. 3.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — VISENTINI —  
GORIA — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI